



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.7 DEL 30/01/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2017**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **30 (TRENTA)** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:45** nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot.1136 DEL 26/01/2017. Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	MACCANTI Elisabetta	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	LUCCHESI Maurizio	Presente
6	PRETINI Massimo	Presente
7	PIPERNO Mario	Assente
8	MELANI Silvano	Presente
9	MAZZANTI Enrico	Assente
10	PEDONE Cosmo	Presente
11	BERNARDESCHI Nicla	Assente
12	PANICUCCI Umberto	Presente
13	TORRINI Antonio	Presente
14	PELAGALLI Rachele	Presente
15	BASILONI Federica	Assente
16	LAZZERINI Marco	Presente
17	TANTUSSI Brunella	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pelagalli, Pretini e Pedone

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che in accordo con i capigruppo vengono trattati insieme i punti n.2,3,4 e 5 dell'ordine del giorno del consiglio comunale.

Preso atto dell'intervento del Sindaco, riportato nelle registrazioni dei verbali del consiglio comunale agli atti del servizio segreteria

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2016, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TASI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2016 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2016.

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Visto il comma 675 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che la base imponibile TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. E che per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. Nel caso in cui il fabbricato sia l'abitazione principale per l'occupante, si applica l'esclusione come previsto dall'art. 1, comma 14, legge 28/12/2015 n. 208 . La predetta esclusione non si applica alle abitazioni classificate nelle categoria catastale A1, A8 e A9.

Considerato, inoltre, che, sono escluse dal pagamento della TASI le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari , anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista il vigente Regolamento per la disciplina della TASI;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il Responsabile del Settore n. 2 Economico - Finanziario – ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2016 sono quelli indicati nell'allegato B) alla presente delibera;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente; il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 art. 5 comma 11, con il quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti Locali;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2017.

Visto l'allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, dove vengono approvate per l'annualità 2017 le aliquote TASI;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto lo Statuto Comunale;

Consiglieri presenti: 13(Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci, Torrini, Lazzerini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri favorevoli:9(Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci)

Consiglieri Astenuti:4(Torrini, Lazzerini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Contrari :0

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni della TASI nelle misure risultanti dall'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2017 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;

2. Di determinare i valori di riferimento per l'accesso alla detrazione agevolata per i casi di disagio economico sociale, in applicazione del regolamento comunale ISEE, secondo quanto indicato nella sezione detrazioni del predetto allegato A;

3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 380.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B della presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2017 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13(Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci, Torrini, Lazzerini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri favorevoli:9(Parrella, Del Grande, Maccanti, Lucchesi, Michi, Melani, Pretini, Pedone, Panicucci)

Consiglieri Astenuti:4(Torrini, Lazzerini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Contrari :0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

Santa Maria a Monte, 26.01.2017

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario e Risorse Umane”
Simonetta Banti





Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

REVISORE UNICO

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Revisore Unico del Comune di Santa Maria a Monte, nominato dal Consiglio comunale
nella persona del dott.ssa Paganelli Angela

VISTE le seguenti proposte di deliberazione al Consiglio Comunale:

- Aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017 - Conferma
- Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 - Conferma
- Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2017

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione da parte del Consiglio Comunale delle proposte di deliberazione sopra citate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santa Maria a Monte, 26.01.2017

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Paganelli Angela

Via G. Oberdan, 6 - 51016 Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572-77.00.20
E-mail: anpaganelli@tin.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Di Carlo

- che la presente deliberazione viene affissa in data 03/02/2017 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 18/2/2017

Santa Maria a Monte, 03/02/2017

L'incaricato della pubblicazione
Sig. Fabrizio Colombai

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Gare e Contratti.